

DELIBERA N. 81/06/CSP

Esposto de “La Rosa nel pugno” nei confronti della societa’ R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale “Canale 5”) per la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della Delibera n. 29/06/CSP e dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (trasmissione “Matrix”)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 4 aprile 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006, ed in particolare l’articolo 9;

VISTO l’esposto a firma degli onorevoli Enrico Boselli ed Emma Bonino, in qualità di membri della Segreteria de “La Rosa nel Pugno”, pervenuto in data 1° aprile 2006 (prot. n. 14364/06), nel quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A, emittente televisiva in “*Canale 5*”, assumendo che nel periodo compreso tra l’11 febbraio ed il 30 marzo 2006, nel corso dell’intero ciclo di puntate della trasmissione “*Matrix*”, si sarebbe consumata una lesione all’accesso ai mezzi d’informazione ai danni de “La Rosa nel Pugno”, non essendo state garantite la parità di trattamento, la completezza, l’obiettività, l’apertura alle diverse forze politiche e l’imparzialità dell’informazione nei confronti del denunciante sui soggetti e sui temi della competizione elettorale, ed in particolare si osserva che:

- nel periodo di tempo citato, l'emittente televisiva "Canale 5" ha trasmesso 18 puntate di "Matrix", nelle quali sono stati ospitati 38 esponenti di partiti politici, quasi sempre i leaders delle rispettive forze politiche o gli esponenti più autorevoli, in contraddittorio tra loro;
- su 18 trasmissioni, l'emittente televisiva "Canale 5" ha totalmente escluso dal programma di approfondimento informativo "Matrix" gli esponenti de "La Rosa nel Pugno" nel primo periodo di campagna elettorale (11 febbraio-5 marzo), mentre nel secondo periodo (6-30 marzo) "La Rosa nel Pugno" è stata ospitata una sola volta il 15 marzo 2006, con un tempo di parola pari al 2,75% di quello complessivo, notevolmente inferiore a quello assegnato ad esponenti politici di altre liste e senza potersi confrontare con i *leaders* di queste ultime;
- nelle 18 puntate di "Matrix" gli esponenti di Forza Italia sono stati ospitati per 6 volte (con un tempo di parola pari al 17,83%), quelli di Alleanza Nazionale 5 volte (con un tempo di parola pari al 18,95% di quello complessivo), quelli di Rifondazione Comunista 4 volte (con un tempo di parola pari al 12%), quelli di PDCI, UDC e DS 3 volte (con un tempo di parola rispettivamente pari al 9,2%, 6,7% e 8,2%), gli esponenti della Margherita, di Italia dei Valori, di Lega Nord e di Alternativa Sociale sono stati presenti 2 volte (con un tempo di parola pari rispettivamente al 7.2% , 4.6%, 4.4% e 3.3%);

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione all'esposto della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota del 1° aprile 2006, prot. n. 14377/06), pervenute in data 4 aprile 2006 (prot. n. 14953/06), nelle quali la citata società R.T.I. S.p.A., oltre che eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità della denuncia per tardività e la mancata indicazione della data ed edizione di ciascuna delle trasmissioni contestate, nel merito rileva, in particolare, che:

- il tempo di parola dedicato da "Matrix" a "La Rosa nel Pugno" (4,02%) è più che proporzionale all'attuale rappresentanza parlamentare delle varie componenti del partito (SDI e Partito Radicale);
- secondo una posizione più volte ribadita dall'Autorità in provvedimenti recenti, *"la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento non è regolata , a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento"*;
- in sostanza, il puro dato estrinseco del tempo dedicato ai vari soggetti politici nei programmi di approfondimento informativo non dimostra di per sé alcuna violazione, dovendosi viceversa verificare se sia stato correttamente applicato il criterio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della delibera n. 29/06/CSP, incentrato sull'equilibrata rappresentazione delle posizioni delle vari e forze

- politiche, nell'arco della campagna elettorale, in equilibrato contraddittorio con gli avversari;
- il programma "Matrix" si è occupato de "La Rosa nel Pugno" nella puntata del 15 marzo 2006, che ha avuto quali ospiti tre esponenti del partito: Enrico Boselli, Emma Bonino e Claudio Signorile e nel corso della quale il partito ricorrente ha potuto esporre dettagliatamente la propria linea politica, i criteri di selezione delle candidature, gli elementi di originalità rispetto alle posizioni di altre forze, comprese le liste aderenti allo schieramento di centrosinistra;
 - gli esponenti de "La Rosa nel Pugno" sono stati ospitati anche nel programma di approfondimento "L'Antipatico", trasmesso dall'emittente televisiva "Retequattro" nelle puntate del 24 febbraio e 2 marzo 2006;
 - il candidato de "La Rosa nel Pugno", Fabrizio Rondolino, è stato ospitato nella puntata di "Matrix" trasmessa il giorno 3 aprile, e, così facendo, "Matrix" ha spontaneamente provveduto ad assicurare al partito in questione un adeguato spazio di comunicazione, in maniera che rende, ad avviso della società R.T.I. S.p.A., superflua l'adozione di alcun provvedimento ripristinatorio.

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione circa la tardività dell'esposto, in quanto lo stesso è stato trasmesso entro il prescritto termine di dieci giorni dal fatto denunciato, tenuto conto che il *dies a quo* nel caso di specie deve ritenersi coincidere con la data finale del periodo di rilevazione (30 marzo 2006);

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che il tempo di parola, pari al 4,02% fruito dalla lista ricorrente, si riferisce esclusivamente al secondo periodo di campagna elettorale (7-30 marzo), ed in particolare all'unica trasmissione di "Matrix", del 15 marzo 2006, alla quale ha partecipato il soggetto esponente nel periodo preso a riferimento nell'esposto (11 febbraio-30 marzo 2006);

RILEVATO che, dai dati del monitoraggio a disposizione forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente al programma "Matrix" trasmesso dall'emittente televisiva nazionale "Canale 5" nel periodo dall'11 febbraio al 30 marzo 2006, risulta che:

- su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici, pari a sedici ore e diciotto minuti primi, è stato assegnato alla lista ricorrente uno spazio pari al 2,79% (ventisette minuti e quindici secondi), a Forza Italia il 18,74% (tre ore, tre minuti e quattordici secondi), ad Alleanza Nazionale il 18,13% (due ore, cinquantasette minuti e sedici secondi), a Rifondazione Comunista l'11,75%

(un'ora, cinquantaquattro minuti e cinquantatre secondi), al Partito Comunisti Italiani l'8,93% (un'ora, ventisette minuti e diciotto secondi), ai Democratici di Sinistra l'8,02% (un'ora, diciotto minuti e ventinove secondi), a La Margherita il 7,31% (un'ora, undici minuti e trentadue secondi), all'UDC il 7,10% (un'ora, nove minuti e ventisei secondi), a L'Italia dei Valori il 4,39% (quarantadue minuti e cinquantasette secondi), alla Lega Nord il 4,30% (quarantadue minuti e quattro secondi), ad Alternativa Sociale il 3,43% (trentatre minuti e trentacinque secondi), ai Verdi l'2,58% (venticinque minuti e sedici secondi), all'UDEUR il 2,10% (venti minuti e trentatre secondi), a L'Unione lo 0,24% (due minuti e diciannove secondi), alla Lista Consumatori Codacons-Democrazia Cristiana lo 0,03% (diciassette secondi), ai Socialisti per Craxi lo 0,05% (ventisette secondi), al Nuovo Partito Socialista Italiano lo 0,02% (tredici secondi), alla DC Libertas lo 0,03% (sedici secondi), al Partito democratico Cristiano lo 0,03% (venti secondi).

CONSIDERATO che, dai dati illustrati relativi al periodo di riferimento, emerge una ripartizione dei tempi di parola diversificati tra le liste all'interno delle forze politiche del centro sinistra e del centro destra;

CONSIDERATO, per l'effetto, che alla lista ricorrente sono stati assegnati spazi nettamente inferiori a quelli attribuiti ad altre liste concorrenti all'interno della medesima coalizione dell'esponente e della coalizione concorrente;

CONSIDERATO che la partecipazione alla puntata di "Matrix" del 3 aprile 2006 di un candidato della lista esponente, per un tempo di parola pari a 4 minuti e 17 secondi, non ha sostanzialmente modificato la ripartizione dei tempi tra i soggetti politici sopra rappresentata;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di approfondimento informativo relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

RILEVATO che nel periodo della campagna elettorale, dal termine di presentazione delle candidature al giorno precedente le votazioni, vige un principio generale di rappresentazione tendenzialmente paritaria di tutte le liste concorrenti alle elezioni nei servizi di informazione politica su temi incidenti sulle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione

di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le coalizioni e tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nel programma di approfondimento informativo "Matrix", relativo al periodo considerato, nei confronti della lista denunciante, adeguata presenza sui temi della campagna elettorale, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 9 della delibera n. 29/06/CSP, ed, in particolare, della parità di accesso tra le liste concorrenti in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO che, con delibera n. 56/06/CSP del 22 marzo 2006, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono state richiamate a rispettare nell'ambito dei programmi di informazione, in particolare nei notiziari, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici, in particolare assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO che, con delibera n. 72/06/CSP del 3 aprile 2006, è stato ordinato alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., concessionaria delle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retequattro", "Canale 5" e "Italia 1", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, di rispettare rigorosamente nell'ambito dei programmi di informazione inclusi i notiziari "Tg4", "Tg5" e "Studio Aperto", a decorrere dalla notifica della medesima delibera e fino alla conclusione della campagna elettorale, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici e in particolare assicurando la parità di trattamento e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti alle elezioni;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dall'articolo 9, comma 1, della citata delibera;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 28, comma 15, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006;

CONSIDERATO che, per assicurare l'effettività delle misure di ripristinatorie della parità di accesso ai mezzi di informazione di cui all'articolo 10, comma 5, della

legge 22 febbraio 2000, n. 28, si deve provvedere comunque entro la conclusione della campagna elettorale;

RITENUTO che, stante l'imminente conclusione della campagna elettorale, la partecipazione dei soggetti politici direttamente danneggiati dalla violazione può essere garantita anche in una trasmissione di informazione diversa da quella oggetto dell'esposto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che, il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino relatori, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva nazionale "Canale 5", con sede in Roma, Largo del Nazareno, n. 9:

1. di prevedere, nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, l'equilibrata partecipazione del soggetto politico denunciante "La Rosa nel Pugno" in un programma di approfondimento informativo della predetta emittente, al fine di assicurare la parità di trattamento, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione tra le liste concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – All'attenzione del direttore dott.ssa Laura Arià, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23*bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 4 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Maria Caterina Catanzariti